

quale ha accolto alcune proposte; mi riferisco per esempio al passaggio parlamentare del regolamento, che abbiamo voluto inserire nella legge perché davvero questa sia la legge per il duemila e consenta a tutte le componenti parlamentari di dare il proprio apporto.

Rendendo atto al Governo del lavoro svolto, mi auguro che la discussione che oggi inizia in quest'aula possa portare ulteriori miglioramenti. Vorrei che lo stesso spirito che si è manifestato in Commissione pervada l'Assemblea, e che in questa sede si possano risolvere i nodi ancora esistenti, nel senso che davvero ci sia sicurezza per tutti, soprattutto per quei poveracci che, venuti nel nostro paese, hanno trovato una situazione diversa da quella che si aspettavano, ma anche per i nostri cittadini.

Spero che questa legge possa diventare un modello da seguire per le leggi europee perché, se l'Europa non si farà carico del problema rappresentato dagli immigrati (non da quelli di oggi ma da quelli che si presenteranno un domani alla frontiera e ci chiederanno ragione del 90 per cento dei beni destinato al 10 per cento della popolazione) e se non ci renderemo conto che in questo momento siamo ancora in tempo per mettere basi solide da una parte e dall'altra, avremo perso una grande occasione.

Signor ministro, siamo pronti ad iniziare questo dibattito con lo spirito di chi si accinge a compiere qualcosa di veramente importante per il proprio paese (*Applausi*).

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Armaroli ed altri n. 1 e Contento ed altri n. 2 (*vedi l'allegato A — A.C. 3240 sezione 1*).

Non essendo previste votazioni né oggi, a quest'ora, né nelle sedute di venerdì 26 e di lunedì 29 settembre, il seguito della discussione è rinviato alla seduta di martedì 30 settembre.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi, giovedì 25 settembre 1997, delle sottoindicate Commissioni in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

« Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto » (*già approvato dalla I Commissione permanente del Senato — A.S. 2142*) (3940);

dalla II Commissione (Giustizia):

« Disciplina transitoria ed interventi correttivi della legge 22 luglio 1997, n. 276, recante disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente » (4114);

dalla VIII Commissione (Ambiente):

« Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale » (*già approvato dalla XIII Commissione permanente del Senato — A.S. 2242*) (4101), approvato con modificazioni e con il medesimo titolo.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 29 settembre 1997, alle 16:

Discussione dei disegni di legge:

S. 829. — Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, fatto a Lisbona il 17 dicembre 1994 (*approvato dal Senato*) (3499).

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

— *Relatore:* Lento.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994 (2547).

— *Relatore*: Cimadoro.

S. 1108. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995 (*approvato dal Senato*) (3105).

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

— *Relatore*: Amoruso.

S. 1592. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud ed i suoi Stati Parti, dall'altra, con dichiarazione congiunta, fatto a Madrid il 15 dicembre 1995 (*approvato dal Senato*) (3505).

— *Relatore*: Leoni.

S. 1870. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, fatta a Londra il 5 dicembre 1994 (*approvato dal Senato*) (3506).

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

— *Relatore*: Rivolta.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese sul riconoscimento dei titoli rilasciati dai licei francesi di Milano e Torino, effettuato a Roma il 4-14 giugno 1996 (3025).

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

— *Relatore*: Bartolich.

S. 892. — Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del regno di Norvegia per ricerche nell'Artico, fatto a Tromsø il 1° dicembre 1994 (*approvato dal Senato*) (3100).

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

— *Relatore*: Rivolta.

S. 978. — Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Colombia sui servizi aerei, con allegata tabella delle rotte, fatto a Bogotà il 24 maggio 1974 (*approvato dal Senato*) (3103).

(*Articolo 79, comma 6, del regolamento*).

— *Relatore*: Fei.

S. 1106. — Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione per la regolamentazione della caccia alle balene, con annesso, fatta a Washington il 2 dicembre 1946, ed al Protocollo relativo, fatto a Washington il 19 novembre 1956, e loro esecuzione (*approvato dal Senato*) (3104).

— *Relatore*: Leccese.

La seduta termina alle 16,35.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI ALBERTO LEMBO, MARIANNA LI CALZI, FRANCESCO BONITO, CARMELO CARRARA E MICHELE ABBATE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 3686

ALBERTO LEMBO. Molte sono le nostre annotazioni critiche a questo provvedimento, sebbene sia condivisibile almeno parzialmente nello spirito; infatti alcuni uffici giudiziari sono seriamente danneggiati da vuoti di organico ormai cronici, e sostituzioni frequenti non facilitano certo il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, poiché privano gli uffici stessi del bagaglio di esperienze accumulate dal magistrato trasferito, la cui sostituzione oltre tutto non avviene mai in tempi rapidi, comportando attese assai lunghe.

Tecnicamente la prima nota critica riguarda la previsione di incentivi solo successivamente all'avvenuto trasferimento d'ufficio del magistrato. In pratica il trasferimento nelle sedi disagiate, introdotto con la legge n. 321 del 1991, ha

dimostrato di non essere stata una scelta legislativa felice, in quanto molti trasferimenti sono stati impugnati davanti al TAR.

Riprendere tale scelta, pur integrandola con la previsione di benefici economici, potrebbe non essere sufficiente a colmare le carenze di organico in tali sedi, anche se la procedura di impugnazione è stata abbreviata, per evitare di paralizzare l'attività dell'ufficio di destinazione.

Viene quindi naturale chiedersi se non sarebbe stato preferibile, invece che percorrere la strada del trasferimento d'ufficio assistito, puntare da subito su incentivi per il trasferimento a domanda.

Inoltre vi è il problema della scelta delle sedi giudiziarie disagiate. Secondo dati diffusi dal CSM, gli indici di scoperta più elevati riguardano gli uffici giudiziari di Sicilia e Calabria ed i relativi distretti di Corte d'appello. Ci è parsa quindi eccessiva l'estensione operata all'articolo 1 del disegno di legge, a ricomprendere anche uffici giudiziari siti in Campania, Basilicata, Puglia e Sardegna, pur con i requisiti richiesti al comma 2 del suddetto articolo.

La ragione più forte della nostra opposizione tuttavia riguarda il modo con il quale si è pensato di risolvere il problema delle sedi giudiziarie disagiate. Bisogna tener conto del fatto che i processi sono anche l'espressione culturale dei popoli e se i magistrati non lavorano nelle proprie regioni di provenienza non avranno mai la possibilità di combattere con risultati apprezzabili certi fenomeni criminali.

Lo stesso Giovanni Falcone sottolineava spesso la fondamentale necessità che le persone chiamate a combattere la criminalità organizzata, proprio nelle zone dove essa opera con maggior virulenza, fossero preparate anche culturalmente a fronteggiare tale fenomeno.

Non tener conto di tale questione essenziale significa offrire dei semplici palliativi che non saranno assolutamente in grado di dare risposte definitive al problema affrontato in questo disegno di

legge. E pertanto i deputati del gruppo lega nord per l'indipendenza della Padania si asterranno dalla votazione.

MARIANNA LI CALZI. Nel concerto di provvedimenti predisposti dal Governo per portare il sistema giustizia, definitivamente e nel suo complesso, fuori dalla situazione di crisi che ha rischiato di paralizzarlo, le norme che oggi siamo chiamati ad approvare si inseriscono tra quelle di natura straordinaria, emergenziale.

Non è dubbio che in molte sedi giudiziarie delle regioni del centro-sud, da tempo, si sia determinata una situazione critica. Infatti, gli organici giudiziari denunciano ricorrenti e prolungate carenze di personale di magistratura proprio in queste aree, che sono caratterizzate da un'endemica tendenza a violare la legge e da attacchi, crescenti per intensità e gravità, della criminalità organizzata.

Alla esigenza di riempimento di questi vuoti il disegno di legge che stiamo per votare intende rispondere con incentivi straordinari, economici e di carriera, da riconoscere ai magistrati che, con provvedimenti di trasferimento d'ufficio, saranno destinati in quelle sedi.

Le norme che voteremo, infatti, rispondono ad esigenze oggettive, che non è stato possibile soddisfare con i normali meccanismi previsti per l'assegnazione nelle sedi del personale di magistratura, e pongono riparo ad una situazione che non può non destare allarme. Credo che non sia possibile non convenire sul fatto che è essenziale rendere effettiva la presenza delle istituzioni sul territorio.

Il provvedimento che voteremo riorganizza convenientemente la presenza dei magistrati nelle sedi cosiddette disagiate, che è essenziale per prevenire la consumazione dei reati e per reprimerli quando essa sia, purtroppo, avvenuta.

Le norme che voteremo rispondono, pertanto, ad una necessità assolutamente primaria. Esse consentiranno di celebrare i processi per i reati di mafia e, in genere, di criminalità organizzata, eviteranno laggini dannosi per la credibilità del

« servizio giustizia », soprattutto impediranno la prescrizione dei termini per la custodia cautelare, che si dimostrerebbe esiziale per l'opera di ristabilimento della legalità nella quale, con grande sacrificio di uomini, sono impegnate le istituzioni.

Sarebbe, infatti, gravissimo se lo Stato si dimostrasse incapace di rispondere con la forza della legge alla virulenza della criminalità organizzata.

Non sarebbe ammissibile disperdere, vanificare, il lavoro, la dedizione, i lutti che sono costati anni di investigazioni sulla criminalità organizzata, perché non è stato possibile celebrare i processi nei tempi stabiliti dalla legge, perché il servizio di giustizia non è stato in grado di funzionare. In questo malaugurato caso, i cittadini, già scossi per l'assedio cui sono sottoposti dal crimine organizzato, avrebbero tutte le ragioni per perdere la fiducia nelle istituzioni.

Voteremo, dunque, a favore di questo provvedimento estremamente necessario ed urgente. Tuttavia, non ci asterremo dal rimarcare il nostro disagio per essere chiamati a rispondere con provvedimenti straordinari alla domanda di giustizia che, in aree nevralgiche per la legalità, è rimasta gravemente e a lungo inevasa.

Per essere davvero efficace, per costituire un effettivo deterrente contro la criminalità diffusa e proterva, per richiamare attorno a sé la serena fiducia dei cittadini, l'amministrazione della giustizia deve caratterizzarsi per la normalità del suo funzionamento.

Il nostro impegno per il futuro, pertanto, deve essere quello di evitare che, per rendere giustizia, in particolare laddove essa è stata ripetutamente e gravemente violata, si renda necessario il ricorso a provvedimenti straordinari di qualsiasi tipo.

Dobbiamo, quindi, accelerare e completare in ogni aspetto i provvedimenti di riforma strutturale, che da troppo tempo sono attesi dall'amministrazione della giustizia. Dobbiamo, cioè, percorrere fino in fondo la strada che abbiamo imboccato, quando abbiamo cominciato ad esaminare e ad approvare alcuni dei provvedimenti

che fanno parte del cosiddetto « pacchetto giustizia », predisposto dal ministro Flick.

L'impegno a riformare la giustizia in modo che, in futuro, non siano ripetibili situazioni di crisi come quelle che, oggi, siamo chiamati a risolvere con l'adozione di provvedimenti straordinari, costituisce la motivazione più forte per approvare queste norme di natura straordinaria.

FRANCESCO BONITO. Il gruppo della sinistra democratica-l'Ulivo voterà a favore del disegno di legge al nostro esame.

Il testo sin qui approvato dalla Camera affronta un problema antico, quello dei vuoti di organico nelle sedi giudiziarie disagiate, collocate, come è noto, nei luoghi del territorio nazionale più interessati dai fenomeni di criminalità.

Il disegno governativo dà adeguata risposta alle esigenze accennate e merita, pertanto, il consenso convinto del nostro gruppo.

CARMELO CARRARA. Questa legge rappresenta un intervento straordinario per assicurare nelle ragioni più esposte sul versante della criminalità organizzata una costante presenza di magistrati requirenti e giudicanti che altrimenti non riuscirebbero a garantire la copertura degli organici.

La straordinarietà del provvedimento si impone perché bisogna far presto, per garantire in quelle sedi il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale e che la stagione dei grandi processi si concluda con rapidità e con sentenze che restituiscano efficacia ed effettività alla sanzione penale e certezza al cittadino.

La scoperta degli organici incide e sul piano dell'effettività dell'azione penale, e sulla qualità della risposta, e nel settore penale, e in sede civile.

L'urgenza dell'intervento oggi in esame si impone per la drammaticità della scoperta delle piante organiche degli uffici giudiziari del sud, collassati anche per l'impegno sul fronte dei processi di criminalità organizzata, il cui prolungato stallo vanificherebbe il precedente impegno nelle attività investigative e di indagini

preliminari, oltre che le giuste attese del cittadino incriminato che vuole, in uno Stato di diritto, risposte certe ma soprattutto rapide.

La legge presenta notevoli novità sotto il profilo degli incentivi economici e per i magistrati, ivi inclusi gli uditori, assegnati e per i magistrati trasferiti d'ufficio a sedi disagiate e modifica anche i tempi di legittimazione alla domanda di trasferimento equiparando il trattamento fra gli uditori assegnati alla prima sede e gli altri magistrati, prima vincolati al decorso di un quadriennio di permanenza nella stessa sede.

La legge non potrà di certo risolvere il problema degli organici perché a questo si può far fronte soltanto con una rivisitazione della geografia giudiziaria, con nuovi parametri di riferimento sulle circoscrizioni e sui distretti giudiziari, recuperando inoltre i magistrati distaccati nei vari ministeri e accelerando le procedure concorsuali per l'esame di accesso in magistratura. La legge, tuttavia, è buona perché definisce la nozione di sede giudiziaria disagiata ancorandola sia ad un dato di carattere geografico che ad altri parametri certi quali le vacanze superiori al 15 per cento dell'organico, il rilevante numero di affari penali con riferimento alla criminalità organizzata ed all'alto numero dei procedimenti civili.

Altra novità di pregio è rappresentata dalla possibilità per il coniuge, pubblico dipendente, di seguire il magistrato trasferito e la valutazione doppia dell'anzianità di servizio per ogni anno di permanenza nella sede disagiata. Un intervento innovativo ottimale è costituito dalle tabelle infradistrettuali che consentono l'identificazione di criteri per l'utilizzazione di magistrati in più uffici giudiziari sia ai fini della sofferenza in caso di vacanza od impedimento, sia per la stessa assegnazione. Ciò consentirà, nel settore penale, di prevedere criteri per l'assegnazione alle funzioni di giudice per le indagini preliminari riducendo di molto gli effetti negativi del regime delle incompatibilità. Anche nel settore giudiziario, dunque, lungi dall'intaccare il principio

dell'inalterabilità, si introduce il principio della flessibilità nell'utilizzazione del personale della magistratura in relazione alla realtà complessiva degli uffici facenti parte della stessa tabella.

I deputati del gruppo misto-CDU voteranno a favore della legge, anche se non è caratterizzata da un ampio profilo strutturale. Siamo tuttavia consapevoli che si tratta pur sempre di un rimedio urgente ed assolutamente necessario per rispondere all'emergenza ormai cronica di carenza di organico nelle sedi disagiate e più esposte nelle inchieste e nei processi contro la criminalità organizzata.

Con questa legge, inoltre, in tali sedi, sarà consentito non soltanto che i magistrati assegnati vi rimangano più a lungo ma soprattutto che negli avamposti giudiziari contro la mafia non vadano soltanto giudici ragazzini, privi di esperienza e di conoscenza delle specifiche dinamiche sociali e criminali ma anche magistrati di una certa anzianità che con il bagaglio di sperimentato equilibrio e di specifica esperienza nel settore della lotta antimafia possono coniugare le esigenze di copertura dell'organico con quelle di maggiore professionalità dei giudici e dei pubblici ministeri.

MICHELE ABBATE. Intervengo molto brevemente per dichiarare il voto favorevole dei deputati del gruppo popolari e democratici-l'Ulivo.

La giustizia torna alla discussione di questa Assemblea, e vi torna con un provvedimento che ben si inquadra — arricchendolo — nel cosiddetto « pacchetto giustizia », e, cioè, in quel complesso di iniziative volte a rimuovere sofferenze antiche.

Di questi provvedimenti può anche non condividersi il contenuto. Va riconosciuto, però, che essi invertono una tendenza di ostinata disattenzione per un settore così nevralgico, dell'organizzazione statale, proponendo ragionevoli soluzioni.

Eviterò richiami di dettaglio, sui quali si è diffusamente soffermato il relatore, e mi limiterò ad alcune indicazioni sulle note di indirizzo della legge.

Il disegno in esame — che media anche tra altre e pur pregevoli proposte — intende favorire attraverso l'istituto del trasferimento d'ufficio, con il consenso e la disponibilità dell'interessato, la copertura di posti rimasti vacanti, per mancanza di aspiranti, dei quali, invece, si ritiene urgente la copertura.

Ovviamente, trattasi di uffici del sud, siti in aree colpite da gravi fenomeni di criminalità organizzata, ove è sommarmente pericoloso, oltre che estremamente difficile, difendere, sul terreno giudiziario, la legalità.

In effetti, la possibilità di trasferimenti di ufficio che il disegno di legge intende regolare, è già prevista in una legge del 1991, la cui applicazione, tuttavia, nei provvedimenti emessi in materia dal Consiglio superiore della magistratura, è stata puntualmente vanificata dagli interventi del TAR Lazio, che ha finito per attuare una sorta di capriccioso contropotere rispetto al potere del Consiglio.

Anche di questo si dà carico il disegno di legge in discussione, prevedendo, per un verso, una limitata efficacia temporale dei provvedimenti di sospensiva emessi dal giudice amministrativo in ordine agli interventi del Consiglio; accelerando, per altro verso, l'intervento giudiziario di merito, riducendo in tal modo l'area di sostanziale incertezza della esecuzione dei trasferimenti di ufficio.

Tale procedura si applica anche alla legge n. 391 del 1991, favorendone certamente le residue applicazioni. Quindi, una legge che prevede incentivi di varia natura: di carattere economico, di *status*, di tutela della unità familiare. In buona sostanza, essa incide sulle tradizionali controindicazioni alla mobilità dei magistrati.

Per la verità, conservo qualche riserva sul punto della mancata estensione dei benefici anche ai trasferimenti a domanda e a quelli contro la volontà del trasferito. Conosco le pur pregevoli osservazioni del relatore; devo dire però che diversamente, ne risulterebbero ridotte le occasioni di trasferimento di ufficio, e che, in ogni caso, mi riesce difficile pensare che lo

Stato possa procurarsi il consenso dell'interessato alla mobilità di ufficio, prospettando implicite penalizzazioni per il caso di dissenso.

Profilo altamente qualificante è quello concernente la previsione di automatismi per la individuazione dei giudici da trasferire d'ufficio. Si evita, in tale maniera, il rischio di vere o presunte discriminazioni, con ciò assicurando una più serena applicazione della legge.

Altro aspetto molto importante riguarda la previsione di tabelle infradistrettuali, che facilitano la mobilità dei magistrati giudicanti nell'ambito dello stesso distretto.

Gli interventi emendativi hanno migliorato il provvedimento allargandone la sfera di applicazione attraverso l'ampliamento del numero delle sedi da coprire, del numero dei magistrati da utilizzare e l'estensione della durata dei benefici economici. Quindi, una buona legge quelle all'esame del Parlamento, caratterizzata da obiettivi strategici di straordinaria importanza.

Ad essa il gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo assicura, con il suo voto favorevole, un benaugurante viatico.

DICHIARAZIONE DI VOTO FINALE DEL DEPUTATO SANDRA FEI SUL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA N. 3507

SANDRA FEI. Nel 1990, il Governo presentò un progetto di abolizione della pena di morte nell'ordinamento cileno. Purtroppo il Senato la respinse, accettando però di ridurre l'insieme dei delitti ai quali applicare la pena di morte che passarono così a 33; 39 furono eliminati.

Dal marzo 1990 il Cile non ha più applicato la condanna a morte e i due governi della concertazione hanno incluso nei loro programmi la totale abolizione. Dalla stessa data sono state già commutate all'ergastolo tre condanne per delitti gravi di omicidio. Il Cile ha sostenuto peraltro il progetto di risoluzione dell'Italia presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, destinata ad approvare una

sanzione morale ai paesi che applicano la pena di morte in vista di una definitiva abolizione a partire dal 2000.

Ci tengo a riportare qui a questa Assemblea il discorso del Presidente della Repubblica, signor Eduardo Frei Ruiz-Tagle, in relazione al caso Andaur, il 29 agosto 1996.

«Nella mia condizione di capo di Stato, posso esercitare un dovere costituzionale ineludibile. Debbo decidere sulla vita o la morte di un uomo condannato per aver commesso un assassinio atroce. È al Presidente della Repubblica a cui la Costituzione consegna la piena responsabilità, individuale ed inappellabile, di risolvere questa situazione. È una decisione complessa e difficile per un solo uomo. Responsabilità piena, poiché tale decisione viene raccomandata solo alla mia coscienza. Responsabilità individuale poiché tale decisione non la posso condividere con nessuno. Responsabilità dal cui esercizio risulta una determinazione inappellabile, poiché dopo esser stata adottata nulla può cambiare il destino del condannato.

Per adempiere a tale dovere, ho considerato in coscienza i precedenti e, assumendo la responsabilità che la commissione mi impone, ho deciso di commutare la pena di morte del condannato con l'ergastolo. Le conseguenze della sua terribile azione lo accompagneranno per tutta la vita nella sua clausura.

In questo atto, assumo e mi faccio anche carico del dolore della famiglia Zamorano Jones. Comprendo che nessun gesto umano può porvi rimedio.

Adotto tale decisione ispirato ai miei principi e ai miei valori, sostenuti ed espressi con profonda convinzione nel corso degli anni. Non posso credere che per difendere la vita e castigare colui che uccide, lo Stato debba, a sua volta, uccidere. La pena di morte è tanto disumana quanto il crimine che la motiva. Soltanto Dio dà la vita e soltanto Dio la può togliere ».

ERRATA CORRIGE

Nel resoconto stenografico del 17 settembre 1997, a pagina 48, prima colonna, le parole di cui alle righe da trentotto a quarantuno devono intendersi sostituite dalle seguenti: «...Presidenza, in particolare i deputati questori, le assicuro che si provvederà a far verificare il funzionamento dell'impianto elettronico di votazione. Tuttavia come lei... ».

Nel resoconto stenografico del 22 settembre 1997, a pagina 28, seconda colonna, le parole di cui alle righe ventitré e ventiquattro devono intendersi sostituite dalle seguenti: « capitali, cosiddette *debt into equity swap* ed il riacquisto dei prestiti *back buy loans* »;

a pagina 29, prima colonna, alla riga trentuno la parola « nazionale » deve intendersi sostituita dalla parola « internazionale ».

Nel resoconto stenografico del 23 settembre 1997, nell'elenco delle votazioni elettroniche, a pagina VIII, in corrispondenza della votazione numero 191, le parole « em. 2.219 » devono intendersi sostituite dalle parole « em. 4.220 »;

a pagina XII, in corrispondenza della votazione numero 320, le parole « em. 5.320 » devono intendersi sostituite dalle parole « em. 5.118 ».

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. PIERO CARONI

Licenziato per la stampa
dal Servizio Stenografia alle 19,30.